INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Regione Lombardia

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 3

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI 3

A.2 SOGGETTI BENEFICIARI 5

A.3 SOGGETTI DESTINATARI 5

A.4 SOGGETTI AMMESSI AD EROGARE LA FORMAZIONE 6

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA 6

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 6

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE 6

B.1.a Regime applicabile per gli aiuti di stato" 7

B.2 CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO 8

B.2.a Catalogo regionale di formazione continua 8

B.2.b Formazione a distanza (FAD) 9

B.2.a Registrazione delle presenze e assenze 10

B.2.b MODALITÀ DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 10

B.2.c Attestazioni e certificazioni 11

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ 11

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 12

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 12

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 14

C.3 ISTRUTTORIA 15

C.3.a Modalità e tempi del processo 15

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 15

C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria 15

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 15

C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE 16

C.4.a Adempimenti post concessione 16

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione 16

C.4.c Integrazione documentale in fase di rendicontazione 18

C.4.d Liquidazione del finanziamento 18

C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 18

D. DISPOSIZIONI FINALI 19

D.1 OBBLIGHI DELLE IMPRESE AMMESSE E DEI SOGGETTI EROGATORI 19

D.1.a Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 20

D.2 PROROGHE DEI TERMINI 20

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI 21

D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 21
D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 22
D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 22
D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 22
D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 25
D.9 DEFINIZIONI E GLOSSARIO 26
D.10 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI 26
D.11 ALLEGATI 27

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La misura si inquadra nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV), a cui ha aderito Regione Lombardia al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro destinati ai lavoratori e ai preposti impegnati nei cantieri del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'Accordo quadro ha come finalità la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, al fine di supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, aumentando la consapevolezza dei rischi, con lo scopo di ridurre il rischio del fenomeno infortunistico, attraverso l'adozione delle più corrette misure di prevenzione. Gli interventi formativi sono aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Per la realizzazione degli interventi di formazione previsti dall'Accordo quadro Regione Lombardia si avvale della concessione di voucher per la fruizione dei corsi formativi selezionabili dal Catalogo approvato dall'Accordo Quadro (Allegato 1) erogabili da enti di formazione accreditati con esperienza nella materia della sicurezza.

La misura è in analogia con l'Avviso di Formazione continua - voucher aziendali, finanziata nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, Obiettivo specifico ESO4.41 e dell'Azione d.1- ed in particolare la seconda edizione secondo i criteri e le Linee giuda approvate con la DGR N. XII/394 del 29 maggio 2023.

Normativa

- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della

[1] Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute.

cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ed in particolare l'art. 9;

- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii";
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";
- Legge regionale 4 luglio 2018, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'"
- la DGR XI/5389 del 18/10/2021 "Approvazione della proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)" con la quale si approva la proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025;
- la DCR XI/2395 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022-2025 che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali" azioni volte a perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di prevenzione, promozione, assistenza e controllo, ed in particolare il Programma Predefinito 7 che prevede tra gli Obiettivi delle azioni trasversali la realizzazione di attività di formazione dei soggetti del sistema della prevenzione in edilizia;
- DGR n. XII/394 del 29 maggio 2023 "PR FSE+ 2021-2027 – Obiettivo specifico ESO 4.4 - Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro): Finanziamento della seconda edizione della Misura di Formazione continua e approvazione delle relative Linee guida di attuazione";
- DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021";
- DDUO n. 15225 del 25 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione B in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- DDUO n. 15516 del 28 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- DDUO n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";

- DGR n. XI/6380 del 16 maggio 2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022";
- DDG n. 19104 del 23 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- DGR n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto "Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»".

A.2 Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a presentare la domanda di contributo, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, per l'erogazione di voucher formativi aziendali, sono le **Imprese** aventi sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia attive e iscritte alla Camera di Commercio di competenza e aventi le **seguenti classificazioni ATECO** (codice primario o secondario):

- C 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
- C 33: Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
- E: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- F 41: Costruzione di edifici
- F 42: Ingegneria civile
- F 43: lavori di costruzione specializzati

A.3 Soggetti destinatari

I destinatari della formazioni sono i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato[2] o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale), presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia di micro, piccole, medie e grandi imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

- C 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi;
- C 33: Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed Apparecchiature;
- E: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- F 41: Costruzione di edifici;
- F 42: Ingegneria civile;
- F 43: lavori di costruzione specializzati.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione, ecc…).

[2] Sono compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 44 D.lgs 81/2015)

A.4 Soggetti ammessi ad erogare la formazione

La presentazione delle offerte formative costituenti il Catalogo è riservata a Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero definitivo di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta;

Per la fruizione della formazione i soggetti beneficiari non possono rivolgersi ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o gli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione della misura è di euro 1.500.000,00 a valere sul capitolo 016663, del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

Di demandare a successivi atti dirigenziali la rideterminazione della dotazione finanziare con eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito della chiusura della finestra di presentazione dell'avviso approvato con richiamato DDG 5173/2024, fissata per il 30/01/2025 e nell'ambito delle risorse ripartite da INAIL;

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il modello attuativo della misura prevede che ogni soggetto ammesso a presentare domanda di voucher, di cui al paragrafo A.2, possa scegliere l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori, di cui al paragrafo A.3, di partecipare a percorsi formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto alla formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente e che prevedono anche l'utilizzo di tecnologie innovative, quali la realtà aumentata.

Gli interventi formativi sono utili per le aziende al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo livelli formativi aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa in materia. In tal senso, in fase attuativa tali interventi potranno trovare sinergia con la misura INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa di contribuzione prevista all'art. 23 del Decreto Interministeriale 27/02/2019, e potenziare i vantaggi per le aziende che vi accederanno.

I contenuti delle azioni formative sono declinati nel Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, riportato integralmente nell'Allegato A.9 del presente Avviso e suddivisi per importi e durata sulla base dei contenuti formativi come da allegato A.8.

Il valore del voucher individuale si differenzia in funzione del percorso formativo scelto e della durata (2 - 4 ore) come da Allegato A.8 e secondo i seguenti massimali:

- Percorsi di formazione che richiedono l'utilizzo di strumenti di realtà aumentata e immersiva: **ore** di corso **obbligatorie 4** – costo orario per destinatario è pari a **€ 75,00;**
- Percorsi di formazione con contenuti teorici: **ore** di corso **2 o 4** – costo orario per

destinatario pari a **€ 40,00.**

I voucher formativi aziendali si compongono dei singoli voucher formativi destinati **a ciascun lavoratore**, che può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di **€ 1.200,00 per annualità solare**.

Al momento della richiesta del voucher da parte dei soggetti ammessi è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei lavoratori per i quali si richiede il contributo.

Per lo stesso destinatario non è possibile richiedere più voucher per la partecipazione a più edizioni afferenti al medesimo corso della medesima offerta formativa.

La procedura di richiesta del voucher è "a sportello" sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso.

Il contributo **potrà coprire il 100% del costo sostenuto dall'azienda** e sarà erogato a seguito dell'ammissione a finanziamento e della conclusione del corso, limitatamente ai soggetti destinatari che hanno completato **il 100% della durata prevista del corso.**

B.1.a Regime applicabile per gli aiuti di stato"

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023[3] nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore ("de minimis"), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di "impresa unica". Per impresa unica[4] si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti "de minimis"), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

[3] Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

[4] "impresa unica": ai fini del Reg. (UE) n. 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Nel momento in cui si richiede l'aiuto, i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 14, comma 4 del DM 115/2017 e si procede alla proposta di rimodulazione d'ufficio dell'importo di contributo pubblico fino alla concorrenza consentita nel rispetto del plafond "de minimis" e fatta salva la possibilità per l'impresa di rinunciare al contributo.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

Al fine della registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionali aiuti è necessario che ogni azienda indichi nel sistema informativo la dimensione d'impresa, da determinare sulla base di quanto definito nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che stabilisce che la categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definiscono inoltre le seguenti categorie:

- **Microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- **Piccola impresa**: un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **Media impresa**: un'impresa che occupa tra 50 e 250 (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro5;
- **Grande impresa**: un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI.

B.2 Caratteristiche dell'Offerta Formativa a Catalogo

B.2.a Catalogo regionale di formazione continua

Con il presente Avviso è finanziabile unicamente la fruizione di **percorsi formativi selezionati nell'ambito del Catalogo di cui all'Allegato A.8, i cui contenuti dei percorsi devono obbligatoriamente essere coerenti con quanto definito nell'allegato A.9**.

Le proposte formative dovranno essere registrate e gestite tramite il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF), nell'ambito dell'offerta formativa dedicata, a partire **dalle ore 12:00 del 16 dicembre 2024 e fino alle ore 17:00 del 30 giugno 2025**.

Il Catalogo è consultabile online sul sito istituzionale della Regione Lombardia all'indirizzo: https://www.formazione.servizirl.it

La durata dei percorsi e il numero degli iscritti per edizione dovrà essere coerente con quanto definito nell'Allegato A.8

[5] Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento (UE) n. 651/2014.

Non sono ammesse classi che comprendono partecipanti iscritti a edizioni diverse dello stesso corso, erogate dallo stesso docente.

B.2.b Formazione a distanza (FAD)

Secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022, i percorsi formativi nell'ambito del presente Avviso possono essere erogati in **formazione a distanza (FAD) fino a un massimo del 100% delle ore di corso previste**.

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la formazione d'aula;
- se è indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 6380/2022[6], la FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme (*Learning Management System*), attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza, dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);
- garantire un accesso guest per i controlli di Regione Lombardia.

I soggetti erogatori dovranno inoltre:

- registrare sul Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, indicando il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- su richiesta di Regione Lombardia dovranno rendere disponibile, a conclusione delle attività formative, oltre al registro formativo e delle presenze per la formazione erogata, la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma.

 Laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme non contenga l'identificazione anagrafica dei partecipanti ma unicamente delle utenze in codice, è necessario allegare al registro formativo un prospetto di riconciliazione con l'anagrafica dei partecipanti, siano essi docenti o discenti.

Gli operatori pertanto dovranno inviare comunicazione preventiva (almeno 48 ore prima dell'inizio dell'edizione del corso) a Regione Lombardia tramite mail a formazionecontinua@regione.lombardia.it indicando nell'oggetto: "*Formazione a Distanza – Formazione continua Sicurezza*" e le seguenti informazioni di seguito riportate, così come anche da format di cui alla citata DGR 6380/2022 (Allegato A):

- utenza GUEST; ID CORSO/EDIZIONE
- esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate a ciascuna misura;

[6] DGR XI/6380 del 16/05/2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1 settembre 2022", disponibile a questo link: Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e l'utilizzo della FAD.

- elenco dei partecipanti con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento delle lezioni;

Una volta avviato il corso su SIUF e inviata la mail all'indirizzo sopra indicato, non è necessario attendere l'autorizzazione da parte di Regione Lombardia per l'avvio delle attività formative.

B.2.a Registrazione delle presenze e assenze

La rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività formative, sia in presenza in aula sia in modalità FAD, devono essere svolte tramite tenuta del registro formativo e delle presenze cartaceo (D.D.U.O. 20 dicembre 2012, n. 12453, Modello 7) da parte del soggetto erogatore della formazione.

Nel registro cartaceo dovranno inoltre essere evidenti le lezioni tenute in FAD per le quali si richiede la firma unicamente del docente. In quest'ultimo caso sono quindi ritenute valide lezioni in FAD senza la firma dei partecipanti ma deve essere compilata dal docente la presenza o l'assenza per ciascun partecipante e allegata la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma.

I soggetti erogatori sono tenuti anche a registrare le presenze/assenze nella sezione dedicata del sistema informativo SIUF, entro 48 h[7] dalla fine del corso.

Le ore dichiarate in SIUF devono coincidere con le ore di presenza riportate nel registro cartaceo, anche per le lezioni svolte in formazione a distanza. Richiamando quanto disposto nella DGR 6380/2022 la tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica e delle presenze dei destinatari in modalità FAD che dovrà essere conservata agli atti per ogni eventuale successivo controllo.

Il registro formativo è un atto pubblico "posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti" (Corte di cassazione - Sez. V Penale – Sent. 05/03/1999 n. 3004), in esso devono potersi rintracciare tutti quegli elementi necessari ad attestare la vita giornaliera all'interno della classe. Come tale in caso di smarrimento ne consegue la denuncia alle autorità competenti.

Inoltre, il registro formativo rappresenta la base per la verifica di dati per il monitoraggio e la verifica didattica, amministrativa e contabile dell'intervento formativo; pertanto, deve risultare conforme agli indirizzi regionali (D.D.U.O. 20 dicembre 2012, n. 12453, Modello 7).

È responsabilità del soggetto esecutore erogare i percorsi in stretta coerenza con i contenuti degli interventi formativi di cui all'Allegato A.9, nonché con quanto previsto nell'Allegato A.8.

B.2.b MODALITÀ DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. *Creazione del calendario*

L'Operatore deve inserire nel sistema informativo SIUF il calendario contenente la pianificazione delle attività formative per singola ora e l'elenco dei discenti.

2. Avvio delle attività

L'avvio delle attività formative deve essere comunicato nel sistema informativo SIUF effettuando la comunicazione di avvio **entro la data di inizio dell'attività formativa**. Le

[7] Nel caso in cui il corso si concluda di venerdì la registrazione delle presenze/assenze deve essere effettuata entro il lunedì successivo

attività devono svolgersi in corrispondenza o successivamente alla data di comunicazione di avvio.

La comunicazione si riferisce alla durata complessiva del percorso formativo e comprende i seguenti documenti allegati:

- calendario complessivo di tutte le ore del percorso formativo;
- elenco allievi.

Una volta **comunicato l'avvio delle attività, la** relativa **data non può essere modificata e non possono essere inseriti nuovi allievi**.

Nel caso di mancato avvio delle attività nel sistema SIUF, non possono essere accolte richieste di modifica o di sblocco informatico.

3. Variazione del calendario

La variazione del calendario delle attività è possibile solo per le "lezioni odierne o future", ossia la modifica del calendario delle attività sarà possibile solo per le lezioni programmate in data uguale o successiva a quella in cui si sta procedendo alla modifica e non antecedente.

4. Durata dell'attività formativa

Le ore di lezione devono essere **articolate in 60 minuti** sia che le lezioni si svolgano in presenza che in modalità FAD E-Learning. L'attività formativa è riconosciuta come validamente svolta dal discente con una presenza pari o superiore a 45 minuti, pertanto, **ai fini del calcolo del 100% sono prese in considerazione le ore** correttamente registrate dagli Operatori.

La frequenza del singolo discente è calcolata considerando il totale delle ore di presenza.

La **validità didattica e finanziaria** di ciascun corso **è riconosciuta al conseguimento del 100% delle presenze**.

In tale percentuale sono ricomprese unicamente le presenze effettive per singolo partecipante, **le assenze**, ancorché giustificate, **non concorrono al raggiungimento del 100%** delle presenze.

B.2.c Attestazioni e certificazioni

Il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore secondo il format di cui all'Allegato A.7. L'attestato di partecipazione è rilasciato limitatamente ai destinatari che hanno completato il percorso formativo con il 100% di frequenza delle ore previste del corso.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione descritti al paragrafo B.2, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il contributo è erogato alle imprese, di cui al paragrafo A.2, a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che hanno completato **il 100% della durata prevista del corso e a seguito del rilascio dell'attestato di cui all'allegato A.10 previsto al paragrafo B.2.c..**

il sistema informativo **non consentirà** di rendicontare il singolo lavoratore nei seguenti casi:

- percentuale di presenza inferiore al 100%;
- mancato rilascio dell'attestato di cui al paragrafo B.2.c.

L'importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Regione Lombardia potrà erogare nei confronti dell'impresa. Eventuali importi superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico delle imprese stesse.

Il voucher non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Tutte le spese devono:

- essere comprovate da fatture interamente quietanzate;
- essere comprovate da documentazione bancaria, così come indicato al successivo punto C.4.a.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, **l'IVA non è ammissibile.**

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Preliminarmente alla presentazione della domanda di finanziamento le imprese devono rivolgersi al soggetto erogatore prescelto, che provvede all'iscrizione dei dipendenti al corso tramite il sistema informativo SIUF. **Ultimata l'iscrizione, l'impresa può procedere a presentare la domanda di finanziamento**.

Le imprese devono presentare **una richiesta** di voucher formativo aziendale **per ogni singolo corso** a cui intendono iscrivere i propri dipendenti. Il voucher richiesto deve essere comprensivo dell'anagrafica di tutti i destinatari iscritti al corso.

La domanda di finanziamento, di cui all'Allegato A.1, deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa **Bandi e Servizi** all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, che sarà aperta a partire **dalle ore 12:00 del 7 gennaio 2025 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, comunque non oltre le ore 17:00 del 31 luglio 2025**.

Nel caso la dotazione finanziaria si esaurisca prima della scadenza fissata al 31 luglio 2025, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi non sarà possibile presentare ulteriori domande di finanziamento e sarà pubblicata un'apposita comunicazione.

Le domande possono essere presentate previa autenticazione in Bandi e Servizi attraverso:

- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

oppure

- CNS – Carta Nazionale dei Servizi e PIN. Per la richiesta del codice PIN: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online

oppure

- CIE – Carta di Identità Elettronica. Per informazioni sul suo funzionamento: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/.

Qualora il richiedente abbia già attivato in passato delle credenziali di accesso al portale Bandi e Servizi diverse da quelle sopra indicate, per presentare la domanda di contributo di cui al presente Avviso dovrà comunque obbligatoriamente utilizzare SPID, CNS con PIN o CIE.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), **la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nell'apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e di presentazione della domanda, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

In fase di compilazione della domanda di finanziamento e, in particolare, in fase di selezione del corso formativo individuato nell'ambito del Catalogo, **il sistema acquisisce automaticamente l'elenco dei destinatari** iscritti, dall'operatore accreditato, al percorso formativo, propedeuticamente alla compilazione della domanda.

Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad **allegare la seguente documentazione**, caricandola nel sistema informativo:

- **Domanda di finanziamento**, secondo il format dell'Allegato A.1;
- **Modulistica in tema di Aiuti di stato**: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", secondo lo schema di cui all'Allegato A.2;
- Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda **solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentare la domanda**, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3. Si specifica che l'Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda non può essere conferito ad alcun dipendente del soggetto erogatore del percorso formativo, pena la non ammissibilità della domanda di contributo;

In aggiunta:

- per i titolari di impresa è necessario allegare documento che attesti la titolarità;
- per i lavoratori dipendenti in servizio e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale) con un contratto di lavoro stipulato prima del 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;

Costituisce **causa di non ammissione il mancato caricamento della documentazione obbligatoria richiesta per i lavoratori dipendenti e dei codici COB per i dipendenti assunti dopo il 1° marzo 2008**. In caso di mancanza di questi elementi non saranno formulate richieste di integrazioni documentali.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo delegato[8]) deve scaricare, tramite l'apposito pulsante, la domanda di finanziamento generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Il **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'**imposta di bollo attualmente vigente di € 16,00** - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo[9].

L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di finanziamento sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte, **cliccando il pulsante *"Invia al protocollo"***.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente **numero e data di protocollo della domanda di finanziamento presentata**. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata ai soggetti beneficiari via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi e Servizi e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

I soggetti beneficiari devono presentare le domande di voucher conformemente alla modalità sopradescritta. **La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione**.

La domanda di contributo deve essere inviata almeno 24 ore prima dell'inizio del corso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, per il presente avviso, non è richiesta la documentazione antimafia, così come previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", modificato con Legge n. 27/2020, che stabilisce l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia per le erogazioni di valore inferiore a € 150.000,00.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il voucher è assegnato con **procedura a sportello**, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

[8] In caso di delega alla presentazione della domanda, deve essere compilato e allegato l'"incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher", utilizzando esclusivamente il format di cui all'Allegato A.3 che deve essere compilato dal soggetto delegante e firmato sia dal soggetto delegante che dal soggetto delegato.

[9] Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID; art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Regione Lombardia procede all'istruttoria delle domande pervenute entro massimo **60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica.**

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di finanziamento, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al paragrafo A.2 e A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti dal presente Avviso al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di finanziamento e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. SIUL, CCIAA, RNA).

C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai **documenti** richiesti dall'Avviso e **che non costituiscono causa di inammissibilità**, come indicato al paragrafo C.1.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di finanziamento.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Regione Lombardia potrà **eccezionalmente** procedere ad **una seconda richiesta** di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di **15 giorni solari.**

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Regione Lombardia entro massimo 60 giorni solari dalla data di presentazione della

domanda, con **comunicazione via mail** tramite la piattaforma Bandi e Servizi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di finanziamento **e, l'ammissibilità al finanziamento avviene tramite lettera di concessione (All.to A.11)** a firma del Dirigente pro tempore referente della misura nel quale sarà specificata l'entità del contributo, scaricabile dall'area documentale della domanda di voucher.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a conclusione del processo di validazione della richiesta di liquidazione, che sulla base delle spese rendicontate determina l'importo dell'agevolazione da liquidare. Per maggiori dettagli procedurali e per le tempistiche di liquidazione si veda il paragrafo C.4.b.

Il D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", modificato con Legge n. 27/2020, stabilisce per le erogazioni di valore inferiore a € 150.000,00 l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia.

C.4.a Adempimenti post concessione

Successivamente all'invio della domanda di finanziamento, **l'impresa è tenuta ad avviare la fruizione del corso richiesto**.

È onere del soggetto erogatore provvedere all'avvio del corso tramite il sistema SIUF. L'avvio costituisce condizione per la registrazione delle presenze/assenze.

Tutte le attività formative dovranno essere concluse **e non oltre il 15 settembre 2025** e successivamente rendicontate nel rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione finale descritti al successivo paragrafo C.4.b, pena la decadenza del contributo.

L'attività formativa si intende conclusa il giorno in cui termina il corso di formazione (quindi si prende in considerazione l'ultimo giorno di corso), **che deve coincidere con la data di chiusura del corso nel sistema SIUF da parte del soggetto erogatore**.

Si evidenzia l'importanza del passaggio in SIUF a carico del soggetto erogatore, dal momento che la data di conclusione del corso è presa in considerazione per il conteggio del termine entro cui la spesa deve essere rendicontata.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

L'agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della relativa richiesta di liquidazione, che devono essere presentate secondo le modalità di seguito descritte.

La rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni solari (compresi sabati, domeniche e festivi) **dalla data di conclusione del corso di formazione oggetto della domanda di voucher**. La data di conclusione corrisponde alla data di erogazione dell'ultima lezione risultante nel sistema SIUF. Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Regione Lombardia, il termine dei 60 giorni decorre dalla data di **concessione del contributo.**

Il mancato invio della rendicontazione entro il suddetto termine **costituisce causa di decadenza dal beneficio del contributo concesso**, secondo le modalità descritte al paragrafo D.1.a.

Ai fini del calcolo del suddetto termine, non deve essere conteggiato il mese di agosto. Pertanto, se il periodo temporale dei 60 giorni comprende il mese di agosto, i termini si interrompono dal 1° al 31 agosto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.

Si precisa che **la partecipazione** al corso **di un numero inferiore** di dipendenti rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento comporta la **riparametrazione** del voucher in sede di liquidazione del contributo.

L'impresa è tenuta a trasmettere attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi i seguenti documenti:

- **Domanda di liquidazione**, sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica del legale rappresentante dell'impresa o suo delegato, secondo lo schema di cui all'Allegato A.5;
- **Copia della fattura**, leggibile e valida ai fini fiscali, o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente, emesso dal soggetto erogatore per l'attività formativa. Il documento dovrà riportare chiaramente nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a per interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – CUP_____* ".

 Per ogni domanda di liquidazione è necessario presentare una singola fattura;

- **Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura** [10] indicante in maniera inequivocabile:
 - il soggetto ordinante del bonifico[11]
 - il nome della Banca/Istituto di Credito ordinante
 - il beneficiario del bonifico (che deve corrispondere con il soggetto che emette la fattura)
 - l'importo
 - la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella causale del versamento devono essere **specificati i riferimenti della fattura, ID Voucher aziendale e del corso** (ad es. titolo del Corso, ID corso se disponibile)
 - **il bonifico deve essere in stato "eseguito"**, pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. **La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN**;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, esclusivamente **per domande di liquidazione presentate da soggetti diversi dal Legale Rappresentante** del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di voucher, secondo lo schema di cui all'Allegato A.6;
- **Certificazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria).

Il **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. Serie

[10] Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

[11] L'ordinante del bonifico e il titolare del conto corrente devono corrisponde con il soggetto richiedente il contributo; non saranno pertanto ammessi bonifici effettuati da soggetti terzi anche se sussistenti rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado o linea. Per quanto concerne le Società (persone, capitali, eccetera), l'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con la Società richiedente il contributo; non saranno ammessi bonifici effettuati da Società terze, anche se appartenenti allo stesso gruppo o in regime di tesoreria centralizzata. Pertanto, la Società richiedente dovrà essere in possesso di un conto corrente intestato alla stessa e dal quale effettuerà il bonifico a saldo della fattura emessa dall'ente formatore.

Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013 – art. 31, commi 3 e 8-bis).

Per i liberi professionisti, **se iscritti ad una cassa previdenziale**, **dovranno allegare** sul Sistema Informativo una **dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale**;

La documentazione relativa al rilascio dell'attestato di partecipazione di cui al paragrafo B.2.c è acquisita d'ufficio tramite l'interoperabilità tra il sistema informativo Bandi e Servizi e il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Le imprese sono tenute a conservare agli atti tutta la documentazione (in originale) presentata per 5 esercizi finanziari dalla data di concessione. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da parte di Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, …..).

C.4.c Integrazione documentale in fase di rendicontazione

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle imprese, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo Bandi e Servizi; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente dell'aziendale indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta.**

La mancata risposta del soggetto richiedente, nel termine sopra riportato, dalla data della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda di liquidazione.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Regione Lombardia potrà eccezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

C.4.d Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del finanziamento avverrà **entro 80 giorni dalla data della richiesta**, previa verifica da parte di Regione Lombardia della documentazione presentata e fatto salvo quanto descritto al precedente paragrafo C.4.b in merito ad eventuali richieste di integrazione documentale.

C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Dopo l'invio della domanda di voucher e per tutto il periodo di fruizione del corso, pena la revoca del contributo, **non sono ammessi**:

- **sostituzioni dei destinatari inseriti in domanda di finanziamento;**
- **modifica del percorso formativo;**

- **cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario del contributo che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale**.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi delle imprese ammesse e dei soggetti erogatori

L'impresa ammessa è tenuta a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati;
- fornire nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso la documentazione e le informazioni richieste;
- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- conservare agli atti per 5 esercizi finanziari, a decorrere dalla data di concessione, tutta la documentazione presentata in fase di richiesta del finanziamento (paragrafo C.1) e in fase di rendicontazione (paragrafo C.4.b). Il luogo di conservazione della documentazione dovrà essere dichiarato nella domanda di liquidazione;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta ottenuti per le medesime spese;
- consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia, , nonché di ulteriori soggetti e organismi individuati a livello regionale, nazionale;

Il soggetto erogatore è tenuto a:

- conservare agli atti per 5 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'edizione del corso, tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate (es. fatture, registri presenze, attestati) per l'espletamento di eventuali controlli da parte di Regione Lombardia, nonché di funzionari statali;
- fornire all'impresa tutta la documentazione necessaria per l'attuazione della presente misura e la richiesta di liquidazione del finanziamento, in particolar modo il **rilascio degli attestati previsti al paragrafo B.2.c.** del presente Avviso;
- indicare sulle fatture/documenti contabili relativi all'attività formativa erogata, nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: "*Spesa sostenuta a valere Spesa sostenuta a valere sull'Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a per interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – CUP*";
- **registrare correttamente le presenze e assenze dei discenti che risultano iscritti ai percorsi formativi finanziati a valere sull'Avviso, come specificato al paragrafo B.2.a;**
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (DDUO n. 9749/2012 e ss.mm.ii.), nonché alla gestione delle attività formative (DDUO n. 12453/2012);
- raccogliere e trasmettere tramite il sistema informativo SIUF tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher (es. dati personali, contatti, …) e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.4;

In caso di **inosservanza da parte delle imprese degli obblighi descritti al presente paragrafo D.1**, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla decadenza parziale o totale dal beneficio del finanziamento e non liquiderà le relative somme.

Nel caso in cui le irregolarità previste al presente paragrafo siano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Regione Lombardia adotterà azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite dai beneficiari.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione degli obblighi descritti al presente paragrafo può essere oggetto di segnalazione alla funzione regionale competente in materia di accreditamento. In base alla gravità delle irregolarità riscontrate la funzione regionale dell'accreditamento potrà applicare provvedimenti in ordine all'accreditamento e/o procedere alla sospensione o cancellazione dell'operatore accreditato dai soggetti erogatori di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.

D.1.a Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a **decadenza o revoca totale con atto dirigenziale del responsabile del procedimento** regionale, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa in fase di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto previsto dal presente Avviso, anche in tema di aiuti di stato;
- se le attività formative connesse all'adozione e all'attuazione degli interventi di Formazione continua non siano concluse entro i termini previsti al paragrafo C.3.e;
- non sia presentata la documentazione richiesta in fase di integrazione documentale, entro i termini previsti ai paragrafi C.3.c e C.3.h;
- l'impresa non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti al paragrafo C.4.b.

In tutti i casi sopra elencati Regione Lombardia non procede alla liquidazione del contributo oppure, se le somme sono già state erogate, provvede ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte di revoca totale o parziale del contributo, gli importi eventualmente da recuperare saranno maggiorati degli interessi legali vigenti, calcolati dalla data di erogazione del contributo.

La **rinuncia** al contributo dopo che la domanda è stata ammessa a finanziamento deve essere comunicata/presentata direttamente dal soggetto beneficiario, mediante compilazione e sottoscrizione di apposita documentazione (Allegato A.12 da caricare nel sistema informativo Bandi e Servizi).

D.2 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini di rendicontazione fatte salve le situazioni di disguido tecnico informatico non imputabili al beneficiario e debitamente documentate con l'apertura di un ticket a cura del beneficiario, tramite l'invio di una segnalazione alla casella di posta bandi@regione.lombardia.it. **Sono escluse dalla proroga dei termini** le situazioni in cui il beneficiario abbia contattato l'assistenza informatica sopra indicata, solo nelle ultime 24 ore prima della scadenza del termine di rendicontazione o nei giorni di sabato, domenica e festivi precedenti la data di scadenza del termine di rendicontazione.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Le imprese e i soggetti erogatori che partecipano all'attuazione degli interventi sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo nazionali.

Ispezioni e controlli sono finalizzati alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate agli interventi, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi delle imprese o dei soggetti erogatori.

Inoltre, Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate dagli Enti di Formazione basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema informativo SIUF, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Nel caso di formazione erogata in FAD, è facoltà di Regione Lombardia effettuare opportune verifiche *in itinere* da remoto sulle comunicazioni inoltrate dagli Enti erogatori e sulle attività formative realizzate, dando tempestiva comunicazione al Responsabile regionale di procedimento nel caso siano riscontrate irregolarità.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti, compresi i titolari;
- tipologia di imprese aderenti con particolare attenzione a quelle che, a qualsiasi titolo, sono coinvolte nella realizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati raggiunti. Nello specifico effettua un monitoraggio costante sulla tipologia di percorsi scelti dalle imprese nell'ambito del Catalogo, con particolare riferimento ai percorsi che utilizzano tecnologie innovative, quali la realtà aumentata.

Il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Inoltre, l'art. 7 dell'Accordo Quadro, prevede che il Comitato di Coordinamento, composto da INAIL e dalla Regioni e Province Autonome che hanno aderito all'accordo, cura il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività e il livello di raggiungimento degli obiettivi, sulla base di report da sottoporre ai rispettivi organi competenti, la cui periodicità sarà stabilita dal Comitato stesso.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sistema e servizi territoriali per il lavoro.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all' Allegato A.4. Informativa sul trattamento dei dati personali

L'impresa e i soggetti erogatori sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul BURL;
- sul Portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it);

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso potrà essere richiesta al seguente indirizzo: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA Spa al **numero verde 800.131.151**, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;
- oppure all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza tecnica inerenti i percorsi formativi è necessario scrivere a supporto-siuf@ariaspa.it.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A PER INTERVENTI DI FORMAZIONE AGGIUNTIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO NEI CONTESTI PRODUTTIVI INDIVIDUATI DALL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA INAIL E LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
DI COSA SI TRATTA	L'Avviso si inquadra nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, (firmato in data 14/07/2023 Prot. n. 4709/C7SAN/C17LAV) a cui ha aderito Regione Lombardia al fine di promuovere la realizzazione dei progetti di formazione relativi alla sicurezza sul lavoro, destinati ai lavoratori e ai preposti impegnati nei cantieri del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento è attuato tramite il finanziamento di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione selezionabili nell'ambito di un Catalogo, definito nell'Allegato 1 dell'Accordo Quadro. Il voucher è riconosciuto direttamente all'impresa
CHI PUÒ PARTECIPARE	**I soggetti ammessi** a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese, aventi una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia e una classificazione ATECO (codice primario o secondario) come di seguito indicato: • C 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di materiali non metalliferi; • C 33: Riparazione manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature • E: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento • F 41: Costruzione di edifici • F 42: Ingegneria civile • F 43: lavori di costruzione specializzati I destinato sono Lavoratrici/Lavoratori dipendenti, compresi i datori di lavoro di micro, piccole, medie e grandi imprese e assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia classificate con i codici ATECO (primari e secondari) C.23 – C.33 – E – F.41 -F.42-F.43;
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi di Formazione continua – Seconda edizione è pari a **€ 1.500.000,00, per le annualità 2024 e 2025** a valere sulle risorse stanziate da INAIL nell'ambito dell'Accordo quadro

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La misura trova attuazione mediante voucher formativi per la fruizione di corsi selezionabili dal Catalogo i cui contenuti sono stati definiti nell'Accordo quadro. (All.ti A.8 e A.9): Ciascun destinatario può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di **€ 1.200,00** per annualità solare. Il valore del voucher individuale si differenzia in funzione del percorso formativo scelto nell'ambito del Catalogo e della durata (2 - 4 ore) secondo i seguenti massimali: • Percorsi di formazione che richiedono l'utilizzo di strumenti di realtà aumentata e immersiva: **ore** di corso **obbligatorie 4** – costo orario per destinatario è pari a **€ 75,00;** • Percorsi di formazione con contenuti teorici: **ore** di corso **2 o 4** – costo orario per destinatario pari a **€ 40,00.**
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli articoli da 1 a 6.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La procedura di richiesta del voucher è "a sportello", sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale e solo dopo la conferma dell'avvio del percorso. Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato il 100% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.
DATA APERTURA	**Catalogo: ore 12:00 del 16/12/2024** **Voucher: ore 12:00 del 07/01/2025**
DATA CHIUSURA	**Catalogo: ore 17:00 del 30/06/2025, salvo diverse disposizioni** **Voucher: ore 17:00 del 31/07/2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse**

COME PARTECIPARE	La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. La domanda (All.to A.1) deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo: • Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" (All.to A.2); • Nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentarla Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (All.to A.3); • Nel caso in cui il destinatario sia privo di COB: Contratto di lavoro e ultimo cedolino; Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online. L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata da Regione Lombardia entro massimo 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica. La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Regione Lombardia tramite lettera di concessione (All.to A.11).
CONTATTI	L'Avviso è pubblicato: • sul BURL; • sul Portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it); Per chiarimenti o informazioni in merito all'Avviso è possibile rivolgersi via e-mail a formazionecontinua@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica sulla piattaforma Bandi e Servizi, scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per assistenza tecnica sulla piattaforma SIUF, scrivere a supporto-siuf@ariaspa.it

** La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia, per ciò che riguarda l'adozione dell'Avviso e degli atti attuativi dell'Avviso. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.10** agli uffici competenti:

D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro

U.O. Sistema e servizi territoriali per il lavoro

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

- **BURL**: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- **CIE**: Carta di Identità Elettronica
- **CNS**: Carta Nazionale dei Servizi
- **COR**: Codice identificativo dell'agevolazione riconosciuta nel Registro Nazionale Aiuti
- **CRS**: Carta Regionale dei Servizi
- **CUP**: Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)
- **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva
- **RNA**: Registro Nazionale Aiuti di Stato
- **SIUF**: Sistema Informativo Unitario della Formazione
- **SPID**: Sistema Pubblico di Identità Digitale

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle offerte a Catalogo	Dalle ore 12:00 del **16/12/2024** e fino alle ore 17:00 del **30/06/2025**, salvo diverse disposizioni	https://www.formazione.servizirl.it/homepage/
Presentazione delle domande di voucher sul sistema informativo Bandi Online	Dalle ore 12:00 del **07/01/2025** e fino alle ore 17:00 del **31/07/2025**, salvo esaurimento anticipato delle risorse	www.bandi.regione.lombardia.it Allegato A.1
Istruttoria per ammissibilità delle domande	**Entro 60 giorni solari** successivi alla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni)	
Avvio del percorso formativo	Successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo	
Conclusione delle attività formative	Le attività devono concludersi entro **il 30/09/2025**	

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda di liquidazione	**Entro 60 giorni solari** dalla data di conclusione del corso di formazione, vale a dire a partire dalla data di erogazione dell'ultima lezione del corso formativo che deve coincidere con la data di chiusura del corso in SIUF da parte del soggetto erogatore. Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria, il termine dei 60 giorni decorre dalla data riportata nella lettera di concessione	Allegato A.5
Atto di liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	**Entro 60 giorni solari** dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni) e verifiche amministrative-contabili (es. DURC)	

D.11 Allegati

A.1. Domanda di finanziamento

A.2. Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in "de minimis"

A.3. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher

A.4. Informativa relativa al trattamento dei dati personali

A.5. Domanda di liquidazione

A.6. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione

A.7. Attestato di partecipazione

A.8. Catalogo Formazione Continua sicurezza

A.9. Contenuti Offerte formative

A.10. Richiesta di accesso agli atti

A.11. Comunicazione di concessione

A.12. Comunicazione di Rinuncia